



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 04/03/2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 177

Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funzioni inerenti l'edilizia sismica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

Visto il Titolo V della Costituzione della Repubblica italiana, in particolare l'art. 118;

vista la legge regionale della Puglia 19 dicembre 2008, n. 36 recante "Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali" con la quale la Regione Puglia, in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 e della legge 5 giugno 2003, n. 131, garantisce agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi;

visto in particolare il comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 36/2008, ai sensi del quale la Regione predispone periodicamente appositi piani di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti agli enti locali per l'esercizio delle funzioni, nel limite finanziario di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10, che sottopone alle valutazioni e all'approvazione, mediante protocollo di intesa, della Cabina di regia per il decentramento di cui all'art. 8 della stessa legge;

visto inoltre quanto disposto dal medesimo art. 8 della L.R. n. 36/2008 in ordine alle funzioni ed agli strumenti assegnati alla Cabina di regia per il decentramento, con particolare riferimento:

- al comma 3 ove si conferisce alla stessa il compito di raggiungere, sul processo di decentramento amministrativo, intese di livello interistituzionale, attraverso il metodo del confronto e della concertazione;
- al comma 4, lett. c) ove si disciplina, con riguardo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi, l'adozione di protocolli di intesa quadro, posizioni comuni e programmi di lavoro tra la Regione e gli enti locali per un migliore raccordo delle attività svolte dai medesimi enti;
- al comma 5 ove si sancisce che le intese previste dal comma 5 dell'art. 7 si perfezionano con l'assenso espresso dal Presidente della Giunta regionale, o dal suo delegato, e dai rappresentanti del sistema delle autonomie locali;

visti inoltre gli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 della L. R. n. 36/2008 disciplinanti il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative all'espletamento delle funzioni da conferire agli enti locali;

dato atto che in data 30 gennaio 2009 la Cabina di regia per il decentramento si è ufficialmente insediata e che tale organo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, alla presenza dall'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva e delle rappresentanze regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'UNCCEM, ha espresso l'auspicio di pervenire al più presto al varo di un primo piano di conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali;

dato altresì atto che nella riunione del 17 febbraio 2009 è stata siglata l'intesa fra Regione Puglia, ANCI ed UPI relativa al primo programma di conferimento, avente ad oggetto, tra le altre, le competenze già esercitate dagli uffici provinciali dell'ex Genio Civile in materia di:

- a) edilizia sismica;
- b) approvvigionamento idrico;

visto l'ulteriore protocollo di intesa siglato dai componenti della Cabina di Regia in data 28 aprile 2009 con il quale si stabilisce il metodo generale di individuazione delle risorse da trasferire e di attribuzione delle stesse agli enti locali destinatari delle funzioni;

vista l'istruttoria svolta dalle strutture regionali interessate nonché dai tavoli tecnici all'uopo costituiti dalla Regione Puglia;

preso atto che nella riunione della Cabina di regia del 15 gennaio 2010 si è conclusivamente concordato sui termini e le modalità di assegnazione funzionale delle attività, nonché sulla esatta individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni;

dato altresì atto che la proposta organica proveniente dalla Cabina di Regia e trasfusa nel presente decreto è stata comunicata alle OO.SS.;

Tanto visto e premesso, il Presidente della Giunta regionale pugliese

DECRETA

Art. 1

Conferimento

I compiti e le funzioni amministrative in materia di edilizia sismica, come specificamente individuati dal presente decreto, sono conferiti alle Province ed ai Comuni della Regione Puglia secondo le seguenti disposizioni.

In particolare sono trasferiti:

- alla Provincia, le funzioni e i compiti di cui alla L.R. 17/2000, art. 25, comma 1, lett. g);
- ai Comuni, le funzioni e i compiti di cui alla L.R. 20/2000 art. 5, comma 2, lett. a), b), c).

Art. 2

Compiti e funzioni dei Comuni o degli Sportelli Unici

I Comuni o, ove operanti, gli Sportelli Unici istituiti ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, svolgono i compiti e le funzioni individuati all'art. 5, comma 2, lett. a), b) e c) della L. R. n. 20/2000 in materia di denunce di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso o a struttura metallica, come disciplinate dal D.P.R. 380/2001 nei seguenti articoli:

- Art. 65, co. 1 e co. 7: "Denuncia opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" -"Rilascio attestazione avvenuto deposito nei comuni classificati in zona 4";
- Art. 93, co. 1: "Ricezione preavviso scritto e presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche 1-2-3 ed immediata trasmissione copia alla Provincia competente per territorio";
- Art. 96: "Accertamento delle violazioni".

Art. 3

Compiti e funzioni delle Province

Le Province svolgono i compiti e le funzioni individuati all'art. 25, comma 1, lett. g) della L.R. n. 17/2000 in materia di controllo sulle costruzioni sismiche come disciplinate dal D.P.R. 380/2001 nei seguenti articoli:

1. L.R. 17/2000 - art. 25, co. 1, lett. g) - controllo sulle costruzioni sismiche come disciplinato dal D.P.R. 380/2001;
2. Art. 65, co. 1 e co. 7 - Ricezione denunce e relazione strutture ultimate e relativi certificati di collaudo statico da parte Comuni o Sportelli Unici;
3. Art. 90 - Certificazione abilitante al rilascio di autorizzazione alle sopraelevazioni in zone 1-2-3;
4. Art. 93 - Attestazioni di avvenuto deposito di opere da realizzare in zone 1-2-3 non ricadenti nell'allegato 2 della D.G.R. n. 153/2004, come da ultimo modificata e integrata dalla D.G.R. a 1626 del 15/9/2009, da trasmettere al Comune competente;
5. Art. 94 - Autorizzazione per l'inizio lavori di opere di cui all'allegato 2 della D.G.R. n. 153/2004, come da ultimo modificata e integrata dalla D.G.R. n. 1626 del 15/9/2009, da trasmettere al Comune competente;
6. Art. 96, co. 2 - Ricezione verbali accertamento violazioni e effettuazioni di eventuali ulteriori accertamenti;
7. Art. 97, co. 1 - Adozione ordine di sospensione lavori;
8. Art. 98, co. 2 - Citazione del dirigente tecnico della Provincia competente nei dibattimenti relativi a procedimenti penali;
9. Art. 99 - Esecuzione d'ufficio;
10. Art. 101 - Ricezione sentenza;
11. Art. 102 - Modalità per l'esecuzione d'ufficio;
12. Art. 103 - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche;
13. Art. 104 - In merito saranno fornite opportune indicazioni alle Province, a seguito della richiesta di modifiche avanzate delle regioni al Ministero delle Infrastrutture e al Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 4

Competenze della Regione

Alla Regione residuano le seguenti funzioni e compiti come disciplinati dal D.P.R. 380/2001 nei seguenti articoli:

- Art. 83 - Opere disciplinate e gradi di sismicità;
- Art. 84 - Contenuto delle norme tecniche ed indirizzi di attuazione;
- Art. 85 - Azioni sismiche (indirizzi di attuazione);
- Art. 88 - Dero e;
- Art. 89 - Pareri sugli strumenti urbanistici;
- Art. 93 - Contenuto minimo dei progetti da presentare;
- Art. 94, co. 3 - Provvedimento definitivo del Presidente della Giunta regionale avverso mancato rilascio entro il termine del titolo autorizzatorio da parte della Provincia competente;
- Art. 100 - Competenza dell'Organo tecnico-consultivo regionale su demolizione e di opere o parti di opere eseguite in violazione delle norme tecniche.

Restano, inoltre, di competenza esclusiva della Regione le attività di denuncia, deposito, rilascio autorizzazione e controllo in materia, relative alle costruzioni riguardanti interventi per i quali l'Ente Regione risulta stazione appaltante.

Art. 5

Personale

Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 è assegnato il contingente di personale definito

in sede di Cabina di Regia, ripartito per Province destinatarie e categorie di appartenenza, di cui all'allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.

Il personale nominativamente individuato sarà trasferito presso le Province destinatarie all'esito delle procedure di mobilità di cui all'art. 11 della L.R. n. 36/08.

Al detto personale spettano gli incentivi di cui all'art. 12 della citata L.R. n. 36/08, negli importi e con le modalità ivi indicati.

Per il personale regionale trasferito per effetto del presente decreto, trova applicazione il disposto dell'art. 48 della l.r. 30 aprile 2009 n. 10.

Art. 6

Oneri istruttori

Le Province, per l'esercizio delle funzioni conferite, sono autorizzate ai sensi dell'art. 33, comma 7, della L.R. n. 10/09, a introitare direttamente nei propri bilanci, dalla data di decorrenza del conferimento, gli oneri istruttori di cui ai commi 2 e 4 alla stessa L.R. n. 10/09.

Art. 7

Decorrenza

L'esercizio delle funzioni conferite avrà decorrenza dal 1° luglio 2010 e, comunque, contestualmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

Da tale data i Comuni, gli Sportelli Unici e le Province assicureranno l'ordinario svolgimento delle funzioni rispettivamente conferite ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente decreto garantendo, previa tempestiva azione di informazione a tutti gli utenti, l'adeguata organizzazione del servizio.

La Regione Puglia rimane titolare fino alla definizione della relativa procedura, dei procedimenti incardinati presso i propri uffici fino al 30 giugno 2010.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione, sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi del comma a) dell'articolo 6 della L. R. 12 aprile 1994, n. 13.

Bari, lì 23 febbraio 2010

Vendola